

PROCEDURA DI GARA APERTA
PALAPLIP MESTRE – SISTEMAZIONI ESTERNE, OPERE COMPLEMENTARI E NUOVA
CABINA ELETTRICA
CUP F72F25000290009 - CIG B8A1AF897F

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da Fondazione Musei Civici di Venezia, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con Dispositivo della Presidente PG.2025.1833 del 14/10/2025 e avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 (nel prosieguo, Codice) come consentito dall'art. 50 del Codice al fine di assicurare il più ampio confronto concorrenziale e secondo il criterio del massimo ribasso con esclusione automatica nel caso in cui le offerte ammesse siano pari o superiori a 5 (cinque), ex art. 54, co. 1 e 2, D.Lgs. 36/2023 e di cui all'Allegato II.2, METODO A), in deroga all'art. 110, D.Lgs. 36/2023.

La procedura di gara viene gestita attraverso la piattaforma per la gestione delle gare telematiche di Fondazione Musei Civici di Venezia attiva all'indirizzo internet <https://visitmuve.acquistitelematici.it/>

La procedura di affidamento dei lavori in oggetto avrà durata pari a 5 mesi dalla data di pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 17 e dell'Allegato I.3 del Codice.

Il luogo di esecuzione dei lavori è Via S. Donà, 195/b, 30174 Venezia VE

Codice NUTS: ITH35

CUP F72F25000290009

CIG B8A1AF897F

Ai sensi dell'art. 15 e dell'Allegato I.2 del Codice, la Responsabile Unica di Progetto è l'Arch. Monica Rosina, Responsabile del Servizio Tecnico, Manutenzione e Allestimenti di Fondazione Musei Civici di Venezia.

Il progetto esecutivo posto a base di gara è stato validato dal RUP in data 01/10/2025 con PG.2025.1739.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

La procedura di gara viene gestita attraverso la piattaforma per la gestione delle gare telematiche della Fondazione Musei Civici di Venezia attiva all'indirizzo internet <https://visitmuve.acquistitelematici.it> ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 36/2023. Per partecipare alla presente procedura, l'operatore economico concorrente, da qui in poi da intendersi sia nelle forme singole che associate, deve dotarsi, a propria cura e spese, di firma digitale di cui all'art. 1, lettera s) del d. lgs. 82/2005 e di personal computer con accesso a internet e browser web, in grado di gestire la firma digitale e l'accesso via internet alla Piattaforma.

Condizione necessaria per accedere alla Piattaforma è la registrazione alla stessa, secondo le istruzioni presenti nella sezione Guide della piattaforma medesima, con il conseguente rilascio delle credenziali di accesso.

In caso di partecipazione da parte di raggruppamento, è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, che utilizzerà le proprie credenziali. Per supporto tecnico nell'utilizzo della piattaforma, è possibile attivare dei ticket e si invita al riguardo a consultare, oltre alla sezione Guide, anche la sezione Assistenza-Contatti della piattaforma. Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 s.m.i (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 e dei suoi allegati, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

L'Operatore Economico elegge a proprio domicilio l'Area Messaggistica della Piattaforma e l'indirizzo PEC, collegato in relazione a tutte le attività svolte nell'ambito della stessa. Tutte le comunicazioni relative alla procedura di gara in oggetto saranno svolte esclusivamente all'interno della Piattaforma tramite l'Area Messaggistica.

La presenza di una comunicazione da parte della Stazione Appaltante, notificata all'indirizzo PEC indicato dall'Operatore Economico, assume pertanto carattere accessorio. L'Operatore Economico è comunque tenuto a rispondere servendosi esclusivamente dell'Area Messaggistica della Piattaforma. Permane altresì, in capo all'Operatore Economico, l'onere di verificare puntualmente la presenza di nuove comunicazioni all'interno dell'Area Messaggistica della Piattaforma.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto indicato nella documentazione e manuali presenti in piattaforma.

Così come previsto dall'art. 25 del Codice, in caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla pagina indicata nel bando o disciplinare, dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'Operatore Economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

Ai sensi dell'articolo 82 comma 1 del Codice, costituiscono documentazione di gara i seguenti allegati:

- **Bando di gara;**
- **Disciplinare di gara;**
- **Capitolato Speciale d'Appalto;**
- **Schema di Contratto.**

In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti di cui sopra, prevalgono quelle inserite nel bando e nel relativo disciplinare.

Costituiscono altresì documentazione di gara i seguenti documenti:

- **Elaborati progettuali;**
- **Schema di Istanza di partecipazione e Dichiarazioni;**
- **E-DGUE - Documento Elettronico Di Gara Unico Europeo** – le istruzioni operative per la corretta compilazione e il caricamento dell'E-DGUE sono reperibili al seguente link <https://manuali.digitalpa.it/acquisti-telematici/v11-0/it/frontend/partecipazione-gara/guida-all-edguez-response.html>
- **Modulo di Offerta Economica;**
- **Dichiarazione delle equivalenze;**
- **Dichiarazione di subappalto;**
- **Dichiarazione Standard Sociali Minimi;**
- **Modulo di tracciabilità dei flussi economico-finanziari;**
- **Codice Etico - Modello Organizzativo Ex D.Lgs 231/2001;**
- **Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma** e regole tecniche per l'utilizzo della stessa reperibili al seguente link: <https://visitmuve.acquistitelematici.it/manuali>.

La documentazione di gara è accessibile al seguente link: <https://visitmuve.acquistitelematici.it>.

2.2. CHIARIMENTI

E' possibile ottenere **chiarimenti** in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla Responsabile del progetto **esclusivamente tramite il servizio di messaggistica della piattaforma, entro e non oltre 8 giorni antecedenti il termine** per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le **risposte** a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **entro 6 giorni prima della scadenza** del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato o con modalità diverse da quelle indicate nel primo periodo del presente *paragrafo*.

La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, tramite la Piattaforma telematica accessibile all'indirizzo internet <https://visitmuve.acquistitelematici.it>.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le **piattaforme di approvvigionamento digitale** e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del D.lgs n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del D.lgs n. 82/05. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura, che avverranno nei modi e nelle modalità indicate ai paragrafi 1 e 2 del presente Disciplinare. In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Descrizione dell'appalto: L'intervento riguarda principalmente la riqualificazione delle aree esterne dell'Ex Palaplip, già adibite a parcheggio ad uso dei cittadini. Essa consentirà di regolamentare e aumentare i numeri dei posti auto mediante una riconfigurazione dell'intero piazzale con interventi sulle aiuole e sulle pavimentazioni esistenti.

Per una descrizione puntuale degli interventi di cui trattasi, si faccia riferimento al CSA, e ai documenti (Elaborati grafici e Relazioni) che compongono il Progetto Esecutivo.

Suddivisione in lotti: ai sensi dell'articolo 58 comma 2 del Codice, il presente appalto è costituito da un unico lotto in quanto soluzione più coerente con le caratteristiche degli interventi stessi e con le finalità che lo stesso intende perseguire poiché una gestione suddivisa comporterebbe un aggravio organizzativo sia dal punto di vista tecnico che economico e rischierebbe di pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto.

Codici CPV:

45223300-9 (lavori di costruzione di parcheggi in superficie)

45315500-3 (impianti a media tensione)

45317300-5 (lavori di installazione elettrica di apparecchi di distribuzione di elettricità)

Importo complessivo dell'appalto: Euro 720.861,26 l'importo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara, e così suddiviso:

Importo soggetto a ribasso: Euro 585.654,92.

Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 15.062,80

Importo per opzioni: Euro 120.143,54 (ai sensi dell'art. 120, comma 9 del d.lgs. 36 del 2023).

Costo della manodopera ex art. 41 commi 13 e 14 D.Lgs 36/2023: nell'importo posto a base di gara sono stati considerati i costi della manodopera per un costo stimato della manodopera pari a Euro 103.067,00 pari al 17,599% (come da Stima Incidenza della Manodopera allegata al Progetto Esecutivo).

CCNL applicabile ex art. 11 comma 1 D.Lgs 36/2023: F012 "EDILI: Industrie e Cooperative" ed equivalenti. L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui sopra. L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello suindicato, inserisce la dichiarazione di equivalenza delle tutele predisposta dalla Stazione Appaltante e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta amministrativa.

Categorie di lavorazione "a misura":

Categoria	Descrizione	Classifica	Importo	Incidenza sul totale
OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	II	425.497,55 €	
OG10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica	I	160.157,37 €	
TOTALE LAVORI			585.654,92 €	100%
ONERI DELLA SICUREZZA			15.062,80 €	
IMPORTO TOTALE			600.717,72 €	

Finanziamento: l'appalto è finanziato con fondi presenti nel Bilancio della Fondazione Musei Civici di Venezia.

Contratto: ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Codice, il contratto verrà stipulato in forma scritta mediante scrittura privata. Ai sensi dell'art. 18 comma 3 lett. d) del Codice, il presente contratto non è soggetto ai termini dilatori di cui al medesimo comma. Secondo quanto previsto dall'Allegato I.7 del Codice, articolo 3 comma 1 lett. m), **il contratto verrà stipulato interamente a misura.**

Il presente contratto è soggetto a imposta di bollo da assolvere, a carico dell'Appaltatore, come importo una tantum da quantificare secondo le disposizioni dell'Allegato I.4 del Codice.

I pagamenti saranno effettuati con le modalità e le tempistiche indicate agli artt. 28 e 29 del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché secondo quanto previsto dal presente Disciplinare di gara e dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi dell'articolo 125 del Codice, è prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore di un'anticipazione dell'importo contrattuale con le modalità e i termini previsti nell'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3.1. DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **120 giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna lavori, secondo quanto previsto dal "**Capo 3 - Esecuzione del contratto**" del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'articolo 120 del Codice, il contratto derivante dal presente affidamento è soggetto a modifiche nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

3.2. REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'articolo 60 del Codice, è prevista l'attivazione della clausola di revisione prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera secondo i termini e le modalità descritte nell'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'articolo 120 del Codice, il contratto derivante dal presente affidamento è soggetto a modifiche nei tempi e nei modi indicati dall'articolo stesso e dagli art. 38 e 39 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, articolo 120 comma 9 del Codice: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del Codice: la Stazione Appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione qualora si rendessero necessarie ulteriori lavorazioni o integrazioni non previste nei documenti iniziali di gara, purché le modifiche non alterino la struttura sostanziale del contratto e risultino contemporaneamente inferiori alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice e inferiori al 15% dell'importo contrattuale.

Valore globale stimato dell'appalto (compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi) ammonta a **Euro 720.861,26** al netto dell'IVA così suddiviso:

Importo complessivo	
Importo a base di gara	€ 585.654,92
Oneri della sicurezza	€ 15.062,80

Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 120.143,54
Valore globale stimato	€ 720.861,26

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara:

- gli operatori economici con **idoneità individuale o plurisoggettiva** di cui all'art. 65 del Codice in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dai successivi articoli dal presente Disciplinare;
- gli operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'articolo 65 del Codice nonché della presente lettera d'invito.

Gli operatori economici invitati possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 65, 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 lett. b), c), d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi

requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Gli Operatori Economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli articoli 94 (Cause di esclusione automatica), 95 (Cause di esclusione non automatica) 97 (Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti) e 98 (Illecito professionale) del Codice.

Per i consorzi ordinari di cui all'art. 68 del Codice, i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice sono attestati e verificati nei confronti del consorzio e di tutte le consorziate.

Per i soggetti di cui all'art. 65 comma 2 lettere b) c) e d), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice sono attestati e verificati nei confronti del consorzio, delle consorziate esecutrici e delle consorziate che prestano i requisiti.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e) e f) del Codice, costituiti o da costituirsi, o di aggregazioni tra imprese aderenti a contratto di rete di cui alla lettera g) o GEIE di cui alla lettera h) del predetto articolo, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda, oppure aderente al Contratto di Rete che partecipa alla gara.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12/3/1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, c. 4, lett. b) del Codice.

Self - cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

White list

Gli operatori economici devono possedere ai fini della partecipazione, a pena di esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco, entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

La verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici avviene attraverso il FVOE come disciplinato con delibera Anac n. 262 del 20.06.2023. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 99, comma 3-bis del Codice.

Ai sensi dell'art. 35 c. 5-bis del Codice, in sede di presentazione dell'offerta, gli operatori economici forniscono alla Stazione Appaltante il consenso al trattamento dei propri dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs. 196/2003, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui sopra.

Sono inammissibili le offerte ai sensi dell'articolo 70, comma 4, lett. e) del Codice.

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti di ordine generale e speciale, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'articolo 100 del Codice, i concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti di ordine speciale previsti nei commi seguenti.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione al registro delle imprese oppure all'Albo delle Imprese Artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11 del Codice.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

6.2. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DI CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICO - FINANZIARIA

Possesso, ai sensi dell'art. 100 comma 4 e dell'Allegato II.12 del Codice, delle seguenti attestazioni SOA:

- **OG 3 Classifica II[^];**
- **OG10 Classifica I[^].**

Ai sensi dell'art. 2 c. 2 Allegato II.12, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare nei limiti di importo della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate l'incremento del quinto della classifica si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

La comprova dei requisiti sopra indicati è fornita mediante produzione di copia dell'attestazione SOA sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni sottoscritte digitalmente dai legali rappresentanti delle imprese, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 100 comma 4 e all'Allegato II.12 del Codice regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, ai sensi dell'articolo 100 del Codice.

Qualora l'operatore economico non sia in possesso delle attestazioni sopra elencate, può partecipare alla fase di gara avvalendosi degli istituti di co-partecipazione disciplinati dal Codice,

quali raggruppamento temporaneo di imprese qualificate, oppure attraverso il c.d. **subappalto qualificatorio**, fermo restando il necessario possesso dell'attestazione SOA per la categoria di lavorazione OG3 (categoria prevalente) almeno in classifica II con beneficio dell'aumento del quinto o superiore, a copertura dell'intero importo delle lavorazioni oggetto di appalto, ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per singoli importi, ai sensi degli artt. 2 comma 1 e 30 comma 1, ultimo periodo dell'All. II.12 al D.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato II.12 al Codice, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del codice la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del codice.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione del Registro delle Imprese oppure all'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Ai sensi dell'articolo 91 comma 4 del Codice, i soggetti raggruppati di cui all'articolo 65 comma 2 lett. b - h, indicano la ripartizione della prestazione tra i componenti del raggruppamento o tra le imprese consorziate. Secondo quanto previsto dall'articolo 30 dell'Allegato II.12 del Codice, per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del Codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese

interessate. Le medesime disposizioni si applicano agli operatori economici stabiliti in altri Stati membri di cui all'articolo 65 comma 1 del Codice, secondo le disposizioni dell'articolo 3 comma 3 dell'Allegato II.12 al Codice.

Ai sensi dell'art. 68, comma 11 del D.lgs 36/2023, i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65 c. 2 lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 65 c.2 lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;
- per i consorzi di cui all'art. 65 c. 2 lett. d):
 - per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
 - per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate quali esecutrici in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La Stazione Appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94-98 del Codice e dell'iscrizione alla Camera di commercio di cui all'art. 100 comma 3 del Codice.

L'ausiliario deve:

- a. possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio e-DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b. possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio e-DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente inserisce nella sezione "A - Documentazione Amministrativa" il contratto di avvalimento, nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, e le relative dichiarazioni rese dal concorrente e dall'impresa ausiliaria, rese sui modelli messi a disposizione dalla Stazione Appaltante e sottoscritte digitalmente.

Qualora l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta economica, il contratto di avvalimento, nativo digitale e firmato digitalmente, e le relative dichiarazioni rese dal concorrente e dall'impresa ausiliaria preferibilmente sui modelli messi a disposizione dalla Stazione Appaltante e sottoscritte digitalmente devono essere inserite all'interno della sezione "B - Offerta Economica".

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nelle modalità e nei limiti previsti dall'art. 119 del Codice e dagli artt. 47 e seguenti del Capitolato Speciale d'Appalto, ai quali si rimanda integralmente.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta, compilando la relativa sezione nel e-DGUE e l'apposita dichiarazione, se intende avvalersi del subappalto nonché le quote e le tipologie di lavorazioni che intende subappaltare in corso di esecuzione. Le lavorazioni concesse in subappalto sono eseguite da imprese in possesso di idonea qualificazione ai sensi dell'art. 100 e dell'Allegato II.12 del Codice.

Qualora l'operatore economico non sia in possesso di tutti i requisiti speciali di cui al precedente punto 6.2, ai fini della qualificazione e partecipazione alla presente procedura il subappalto assume carattere necessario/qualificatorio, fermo restando il possesso dell'attestazione SOA relativa alla categoria di lavorazioni prevalente, OG3, in II Classifica con beneficio di aumento del quinto o superiore a copertura dell'intero importo posto a base di gara.

In mancanza di tale dichiarazione il subappalto si intende vietato.

Ai soli fini della compilazione dell'E-Dgue nella Sezione relativa ai "Subappaltatori" può essere inserito nella sottosezione "Quota" (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale, il numero 1, in quanto l'eventuale dichiarazione di subappalto è indicata nella tabella contenuta nella Dichiarazione di Subappalto predisposta dalla Stazione Appaltante.

In caso di discrepanza tra quanto dichiarato nella sezione "Subappaltatori" dell'E-Dgue e nella Dichiarazione di subappalto allegato al presente Disciplinare di gara, prevale quanto dichiarato in quest'ultima.

Trattandosi di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, co. 53, della l. n. 190/2012, non è consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel

corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata) ai sensi dell'art. 119, co. 17, del d.lgs. n. 36/2023.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, così come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'Allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Ai sensi dell'art. 119 comma 2-bis del D.lgs 36/2023, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla Stazione Appaltante ai sensi del comma 2, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'Allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente paragrafo si rinvia alle disposizioni previste al Capo 9 (*Disciplina del Subappalto*) del Capitolato Speciale d' Appalto e all'art. 119 del Codice.

9. CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al punto 3, oppure di altro contratto che garantisca le medesime tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

L'aggiudicatario si obbliga altresì, ai sensi degli articoli 57 e 102 del Codice compatibilmente con la propria organizzazione aziendale, al rispetto delle seguenti clausole sociali:

- **Clausola perequativa:** l'impresa aggiudicataria, in caso di ricorso al subappalto ex art. 119 del Codice dei contratti, è tenuta a fare obbligo all'impresa subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni lo stesso trattamento economico e normativo previsto per il personale impiegato dall'impresa appaltatrice;
- **Continuità aziendale:** per tutta la durata dell'appalto, in caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda, non si risolve il rapporto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva tutti i suoi diritti nei confronti del nuovo proprietario a meno che non sia avvenuta regolare liquidazione di ogni ragione di credito e di diritto da parte dell'azienda cedente. In caso di fallimento dell'azienda, seguito dal licenziamento del lavoratore, o in caso di cessazione dell'azienda, il lavoratore avrà diritto all'indennità di preavviso e al t.f.r. come per il caso di licenziamento.
- **Stabilità occupazionale:** nel corso dell'esecuzione del contratto, qualora si verificasse una delle ipotesi previste all'art. 124 comma 1 del Codice dei contratti, il soggetto economico subentrante si impegna a utilizzare prioritariamente il personale della ditta già aggiudicataria della procedura in oggetto qualora sia in possesso della professionalità

richiesta e a condizione che ciò sia compatibile con l'organizzazione d'impresa della ditta e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste. A tal fine, l'aggiudicatario darà preventiva comunicazione, ove possibile nei 15 giorni precedenti, alle rappresentanze sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto in questione da almeno 4 mesi.

Ai sensi dell'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e del DM 5 agosto 2024 recante Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali, pubblicato in G.U. n. 197 del 23-8-2024 ed in vigore dal 21 dicembre 2024, l'appaltatore si obbliga al rispetto dei criteri di cui alla relazione specifica 2.6_PPP_PE_CAM_Rev00.pdf del Progetto Esecutivo.

In deroga a quanto disposto dagli artt. 57 e 102 del D.Lgs 36/2023, ai sensi del comma 7 art. 1 dell'Allegato II.3, al presente appalto non si applicano i requisiti di partecipazione di cui al comma 4 medesima disposizione legislativa per la specifica struttura del mercato di riferimento, che risulta deficitario nel garantire la parità di genere occupazionale, con conseguente scarsa occupazione femminile nel settore e ridotta inclusione lavorativa delle persone con disabilità ex art. 5 c. 3 L. 68/99.

10. GARANZIE

10.1 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a l'1% dell'importo posto a base di gara e precisamente di importo pari a **Euro 6.007,18**, ai sensi dell'articolo 53 comma 1 secondo periodo del Codice e secondo quanto disciplinato dall'articolo 35 (*Garanzia provvisoria*) del CSA. Ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 53 del Codice, alla presente garanzia non si applicano le riduzioni di cui all'art. 106 c.8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La **cauzione** è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso la Banca Intesa Sanpaolo, sul conto intestato alla Fondazione Musei Civici di Venezia - IBAN IT11Y0306902117100000008206;

La **fideiussione** può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193 **con esplicita menzione dell'adeguamento al D.lgs 36/2023**;
- d) avere validità per **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell'operatore economico. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

La garanzia provvisoria, sarà svincolata dopo la sottoscrizione del contratto. La garanzia in oggetto perde efficacia alla scadenza del termine di 30 giorni dall'aggiudicazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

In caso di partecipazione in RTI, la garanzia provvisoria dovrà riportare tutti i nominativi delle imprese che intendono costituirsi in raggruppamento.

10.2 GARANZIA DEFINITIVA E ALTRE GARANZIE CONTRATTUALI

Il concorrente, in caso di aggiudicazione, deve presentare, secondo le medesime modalità descritte per la garanzia provvisoria, una garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale, così come stabilito dagli artt. 53 e 117 del Codice.

Inoltre, il concorrente, in caso di aggiudicazione, è obbligato almeno 10 giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a presentare una polizza nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati ai terzi nell'esecuzione dei lavori, così come previsto dall'articolo 117 comma 10 e dall'art. 37 del CSA, ai quali si rimanda integralmente.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio.

I luoghi oggetto di intervento possono essere visitati in autonomia dagli operatori economici che lo ritengono necessario.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari a **€ 165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 o successiva delibera pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

A comprova dell'avvenuta corresponsione, il concorrente deve allegare copia della ricevuta di pagamento. Il pagamento è verificato dalla Stazione Appaltante mediante il portale dei pagamenti ANAC. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma <https://visitmuve.acquistitelematici.it>. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare di gara.

L'offerta e la documentazione a essa allegata devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'Offerta dovrà pervenire, entro e non oltre **le ore 12:00 di lunedì 17 Novembre 2025**, a pena di inammissibilità dell'offerta.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al *paragrafo 1* del presente Disciplinare di Gara.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L' **OFFERTA** è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Si precisa inoltre che ai sensi dell'articolo 70 comma 4 del Codice, sono inammissibili le offerte:

- a. non conformi ai documenti di gara;
- b. ricevute oltre i termini indicati;
- c. in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collisione;
- d. anormalmente basse;
- e. presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
- f. il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Le dichiarazioni contenute nella busta amministrativa ed economica sono preferibilmente redatte sui modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e messi a disposizione nella Piattaforma.

Si precisa che l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata (ovvero la busta B) **costituirà causa di esclusione**.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare né la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine congruo affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non conformi alla richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e relativi allegati. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine indicato dalla Stazione Appaltante. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma <https://visitmuve.acquistitelematici.it> per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Istanza di partecipazione e dichiarazione del possesso dei requisiti;
- 2) E- DGUE (di tutti i concorrenti partecipanti in forma singola e associata);
- 3) Copia conforme all'originale della procura (eventuale);
- 4) Garanzia provvisoria;
- 5) Documentazione in caso di avvalimento ordinario;
- 6) Documentazione per i soggetti associati;
- 7) Certificazioni SOA;
- 8) Dichiarazione di subappalto;
- 9) Dichiarazione di tracciabilità dei flussi economico-finanziari;

- 10) Dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi;
- 11) Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- 12) Dichiarazione di equivalenza delle tutele;
- 13) Ricevuta di pagamento del **contributo** a favore dell'ANAC;

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato Modulo *Istanza di partecipazione e dichiarazione del possesso dei requisiti*.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art.94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98 comma 3 lett. g) e h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95

del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

In caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara inoltre:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente, in quanto causa di esclusione ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla Stazione Appaltante o equivalente;
- di impegnarsi a garantire, secondo quanto indicato al *paragrafo* 9 del Disciplinare, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di essere in regola rispetto a quanto previsto dal sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti di cui all'art. 27 del D.lgs 81/2005 (cd. Patente a punti);
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico adottato dalla Fondazione Musei Civici di Venezia e reperibile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale www.vistmuve.it e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 29.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.2. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione dell'E- DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega nella sezione "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" in caso di avvalimento ordinario:

1. le dichiarazioni di avvalimento del concorrente e dell'ausiliaria;
2. il contratto di avvalimento con le modalità previste al precedente punto 7;
3. attestazione SOA ausiliaria;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, cd. migliorativo/premiale, il concorrente allega:

1. nella sezione "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" le dichiarazioni di avvalimento premiale rese dal concorrente e dall'ausiliaria e l'attestazione SOA dell'ausiliaria;
2. nella sezione "B - OFFERTA ECONOMICA" il contratto di avvalimento con le modalità previste al precedente punto 7.

15.3. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione delle parti del lavoro/servizio/fornitura che saranno svolte ovvero delle percentuali in caso di lavoro/servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione delle parti del lavoro/servizio/fornitura che saranno svolte ovvero delle percentuali in caso di lavoro/servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa

qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

- le parti del lavoro/servizio/fornitura che saranno svolte, ovvero le percentuali in caso di lavoro/servizio/fornitura indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del lavoro/servizio/fornitura che saranno svolte ovvero delle percentuali in caso di lavoro/servizio/fornitura indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del lavoro/servizio/fornitura che saranno svolte ovvero delle percentuali in caso di lavoro/servizio/fornitura indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla Mandataria;
 - dichiarazione delle parti del lavoro/servizio/fornitura che saranno svolte ovvero delle percentuali in caso di lavoro/servizio/fornitura indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei.

c) le parti del lavoro/servizio/fornitura che saranno svolte ovvero delle percentuali in caso di lavoro/servizio/fornitura indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.4. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La procedura aperta di cui al presente bando di gara si svolge, ai sensi degli artt. 71 e 50 del Codice, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 108 del Codice.

Trattandosi di procedura di valore inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice e non rilevando interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48 del Codice, si applica l'art. 54 del D.Lgs 36/023 che prevede l'esclusione automatica delle offerte anomale qualora il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque).

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque), si procederà al calcolo della soglia di anomalia secondo il METODO A di cui all'Allegato II.2 al Codice. Tutti i ribassi superiori alla soglia di anomalia saranno automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la Stazione Appaltante individuerà come migliore offerta quella con il ribasso maggiore.

Nel caso in cui il numero di offerte ammesse sia inferiore a 5 (cinque), la Stazione Appaltante individuerà come migliore offerta quella con il ribasso maggiore tra tutte le offerte presentate.

In ogni caso, la valutazione della congruità delle offerte sarà eseguita dal RUP qualora, in base a elementi specifici, le stesse appaiano anormalmente basse ai sensi dell'art. 54 c. 1 del Codice. A parità di ribassi offerti, l'operatore economico vincitore verrà estratto mediante sorteggio ai sensi dell'Allegato II.2 del Codice.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma utilizzando preferibilmente il modello predisposto dalla Stazione Appaltante "Modulo Offerta Economica". L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al presente Disciplinare, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) **Ribasso unico percentuale offerto sull'importo a base di gara**, espresso in cifre e in lettere, che sarà applicato ai prezzi elencati nell'Elenco Prezzi, allegato alla documentazione di gara,

ai sensi dell'art.23 del Capitolato Speciale d'Appalto. Verranno prese in considerazione fino a 2 (due) cifre decimali;

b) Indicazione, ai sensi dell'articolo 108 comma 9 del Codice, dei:

- **Propri oneri aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Si precisa, al riguardo, che i costi della sicurezza vanno obbligatoriamente indicati in quanto trattasi dei costi che ciascun operatore è tenuto a sostenere a copertura delle misure preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dall'attività di impresa e devono risultare commisurati all'entità e alle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto (ossia costituiscono una quota dei costi complessivamente sostenuti dall'impresa in materia di sicurezza). Tali oneri, pertanto, sono da tenere distinti dagli oneri della sicurezza che la Stazione Appaltante è tenuta a stanziare, quantificandoli a monte di ciascuna gara, al fine di eliminare i rischi da interferenze di cui al D.Lgs. 81/2008;
- **Propri costi sulla manodopera.** Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice, i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

I costi e gli oneri dovranno, in sede di eventuale valutazione di anomalia, risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori oggetto di offerta.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

All'interno della sezione "B-BUSTA ECONOMICA", l'operatore inserisce la documentazione in caso di avvalimento c.d. premiale (vedasi paragrafi 7 e 15.2 del presente Disciplinare).

A pena di esclusione, l'offerta economica deve essere sottoscritta:

- dal legale rappresentante della Ditta concorrente;
- nel caso di RTI, la sottoscrizione deve essere effettuata dai rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate;
- nel caso di Consorzio, dal Legale Rappresentante dello stesso;
- nel caso di Rete d'impresa:
 - Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica: dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'organo comune e di ciascun operatore;
 - Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune: si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite per il Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E;
 - Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica: dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentante.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara sono interamente condotte ricorrendo alla piattaforma telematica <https://visitmuve.acquistitelematici.it>, che consente di tracciare in maniera incontrovertibile i flussi di dati tra i singoli operatori partecipanti, garantendo un'immediata e diretta verifica della data di confezionamento dei documenti trasmessi, della loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di modifica. Siffatta modalità di espletamento della procedura di gara è idonea a garantire la trasparenza, anche in assenza di seduta pubblica, anche per l'apertura delle offerte tecniche (e di quelle offerte economiche). Pertanto tutte le operazioni di gara si svolgeranno in modalità riservata.

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, il RUP eventualmente coadiuvato da un seggio nominato ad hoc accede, in seduta riservata, alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica rimane, chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al *paragrafo 14*;
- escludere le offerte degli Operatori Economici che presentano elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro il termine non superiore a cinque giorni.

E' fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Al termine della verifica delle buste amministrative e decorso il termine dell'eventuale soccorso istruttorio, il RUP, eventualmente coadiuvato da un Seggio di gara all'uopo nominato, procede:

- all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e all'esame delle stesse;
- alla verifica della regolarità formale del contenuto delle offerte;
- all'individuazione della migliore offerta secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 16.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il Responsabile Unico di Progetto procede all'esclusione delle offerte per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara o anormalmente basse;

- presentazione di offerte inammissibili in quanto rilevabili gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Fermo restando quanto disciplinato dal precedente paragrafo 16, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica di anomalia un'offerta valida che appaia anormalmente bassa.

A tal fine, viene assegnato un termine, non superiore a 15 giorni, entro cui l'operatore economico dovrà far pervenire le spiegazioni su prezzo e costi oggetto di verifica. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le spiegazioni potranno vertere su:

- Economia dei processi di esecuzione;
- Condizioni eccezionalmente favorevoli a disposizione dell'operatore economico per realizzare gli interventi oggetto del presente appalto.

Non sono ammesse giustificazioni in merito:

- ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 11 comma 4 del Codice, sarà altresì oggetto di verifica dell'anomalia ai sensi dell'articolo 110 del Codice la dichiarazione delle equivalenze delle tutele relative al CCNL eventualmente rilasciata dal concorrente.

Il Responsabile di Progetto, esaminate le giustificazioni prodotte, procede con l'esclusione delle offerte anormalmente basse qualora:

- risultino nel complesso inaffidabili;
- non rispettino gli obblighi in materia sociale, ambientale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- non rispettino gli obblighi di cui all'articolo 119 del Codice in materia di subappalto;
- gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9 risultino incongrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori da eseguire;
- il costo del personale risulti inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13.

Il Responsabile di Progetto comunica l'eventuale esclusione delle offerte oggetto di verifica secondo le modalità di cui al *paragrafo 2* del presente Disciplinare.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Il RUP propone alla Stazione Appaltante l'aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato l'offerta migliore, al netto dell'esclusione delle eventuali offerte anomale.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente documento ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. Ai sensi dell'articolo 55 comma 2 del Codice, il presente appalto non è soggetto ai termini dilatori di cui all'articolo 18 commi 3 e 4 del Codice.

Ai sensi del comma 1 del sopracitato articolo 55 del Codice, la stipula del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare le garanzie di cui ai paragrafi 10.1 e 10.2 della presente Disciplina di gara. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma scritta mediante scrittura privata. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18 comma 10 e dalla tabella di cui all'Allegato I.4 del Codice, il presente contratto è soggetto a imposta di bollo, che verrà calcolata, secondo le disposizioni dei riferimenti precedenti, sulla base dell'importo contrattuale e che verrà assolta come importo una tantum dall'appaltatore contestualmente alla sottoscrizione del contratto.

Per l'individuazione delle modalità di versamento dell'imposta di bollo, si rimanda al provvedimento n. 240013/2023 del 28 giugno 2023 dell'Agenzia delle Entrate, contenente "Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto".

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

24. CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS 231/2001

L'operatore economico, manifestando la volontà di partecipare alla procedura aperta di cui all'oggetto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 approvati dalla Fondazione e pubblicati nel sito istituzionale della stessa (www.visitmuve.it), e di uniformarsi ai principi e obblighi ivi contenuti, per quanto applicabili. L'operatore economico, in caso di affidamento, si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al Codice sopra richiamato, può costituire causa di risoluzione del contratto.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Venezia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali le parti sono informate che i dati raccolti saranno trattati per finalità connesse e strumentali all'esperimento di procedure di gara per l'affidamento dei lavori oggetto di appalto,

nonché la gestione dei conseguenti rapporti contrattuali con persone fisiche e giuridiche ed in genere in ogni rapporto connesso all'attività del Titolare; per la verifica delle dichiarazioni sostitutive degli amministratori della Ditta, verifica dei carichi pendenti come previsto dalla legge. La Fondazione tratterà altresì i dati per le finalità di verifica dei requisiti di gara, dati particolari e giudiziari come il Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti o di altri soggetti e altre dichiarazioni; per finalità connesse agli obblighi previsti dalla normativa vigente e per attività di pubblicazione degli atti e delle informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente (D.lgs 33/13) ed altre pubblicazioni sul sito web istituzionale previste da normative e regolamenti; gestione istanze di accesso documentale, accesso civico, accesso generalizzato agli atti; per gestire l'archiviazione e la conservazione di dati, informazioni, comunicazioni anche elettroniche e documenti inerenti il procedimento.

Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente informativa è la Fondazione Musei Civici di Venezia, con sede in San Marco, 52 – 30124 Venezia, tel. 041-2405211, PEC fmcvenezia@legalmail.it.

In ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 GDPR.

Il Responsabile Unico di Progetto
Arch. Monica Rosina